SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 752)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RICCI, SANTALCO, LONGO, SALVATERRA, SCHIANO, FORNI, COSTA, DE ZAN, BOMBARDIERI, VERNASCHI, VITALE Antonio, TRIGLIA e BERLANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1980

Interpretazione autentica della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 dicembre 1978, n. 834, ha ristrutturato il ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) del Ministero degli affari esteri, estendendo altresì ai pochi elementi rimastivi (circa 50) il trattamento giuridico ed economico del personale dei corrispondenti ruoli organici.

Senonchè detta legge, mentre prevede al secondo comma dell'articolo 8 una copertura finanziaria (310 milioni di lire) calcolata in modo da far fronte agli oneri relativi agli anni 1977 e 1978 (gli oneri per un anno si aggirano infatti sui 150 milioni di lire), omette di prevedere la retroattività economica del provvedimento al 1° gennaio 1977; ciò che toglie ogni significato al suddetto stanziamento di 310 milioni.

Tale contraddizione fra l'ultimo comma dell'articolo 4 (che prevede una retroattività ai soli fini giuridici) ed il secondo comma dell'articolo 8 sembra doversi imputare ad una mera dimenticanza del legislatore, la cui volontà di attribuire al provvedimento un effetto retroattivo non solo ai fini giuridici ma anche a quelli economici emerge chiaramente dalla entità dello stanziamento previsto a copertura della legge.

Alla luce di quanto precede, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, composto di un articolo unico, che modifica l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge in questione, nel senso di far retroagire gli effetti economici della medesima al 1° gennaio 1977.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4, ultimo comma, della legge 5 dicembre 1978, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti prenderanno data dal 1° gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1977 ai fini economici ».